



LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA: VERIFICHE IN CAPO ALL'ORGANO DI REVISIONE ASPETTI GIURIDICI E RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI

Giovedì 7 novembre 2024

Sede ODCEC Torino – Via Carlo Alberto, 59

Sala Conferenze Aldo Milanese

Relatore Antonella Putrino

Commercialista – Referente ODCEC Torino Gruppo di lavoro Enti locali – Presidente ANCREL Torino

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

Art. 3 – Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI (Art.147 e seg. TUEL – D.L. 174/2012)

Era da adottare da parte del Consiglio dell'Ente entro il 10 gennaio 2013, dandone formale comunicazione al Prefetto e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

La norma prevedeva inoltre in caso di inadempienza, l'invito del Prefetto ad adempiere entro il termine di 60 gg.

Decorso inutilmente anche questo termine, il Prefetto poteva avviare il procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale per gravi e persistenti violazioni di legge ex art. 141 del TUEL

VERIFICHE DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE



La sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato da chi di competenza



La sussistenza del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario



Mezzi di copertura finanziaria di parte corrente



VERIFICHE DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE



Rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata



Corretto riferimento della tipologia della spesa all'interno del bilancio di previsione



Corretta allocazione delle spese che coinvolgono più esercizi



I PARERI DELL'ORGANO DI REVISIONE

Parere dell'organo di revisione deve essere formulato sulla base di quello del responsabile del servizio (Circolare Ministero Interno 1997)

Il controllo art.147 bis
si esplica attraverso **i pareri**

CERTIFICAZIONE

Dichiarazione di scienza riproductiva di certezza giuridica
(contenuta in un altro atto)

LE FASI DELLA PROCEDURA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA



ARAN

CCNL Funzioni Locali prevede che

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001.

- *l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione*
- *in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.*
- *trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.*

La normativa stabilisce che il contratto integrativo decentrato debba essere accompagnato da una relazione illustrativa e tecnico- finanziaria **certificata dal collegio dei revisori dei conti.**

E' stato evidenziato dalla giurisprudenza che se l'organo politico, trascorsi i 15 giorni previsti dal contratto collettivo, autorizza la sottoscrizione del contratto integrativo in mancanza della certificazione dell'organo di controllo, si assume la responsabilità del rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico – finanziario stabiliti dalla legge.

LE FASI CONTABILI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA


Costituzione di apposito fondo
per alimentare



La contrattazione
decentrata
integrativa



inizio dell'esercizio
finanziario



prevedere:

- risorse finanziarie nei limiti previsti dalla legge
- dalla contrattazione nazionale

Erogato a seguito di
contrattazione con le
organizzazioni sindacali

al punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si precisa che

"... Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio..."

Sezione Controllo Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, Sezione Controllo Veneto deliberazione n. 263/2016/PAR

Solo quando nell'esercizio di riferimento siano state portate a termine correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate, stante che "è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse".

TENENDO PRESENTE
CHE.....

➤ **l'art.40 bis d.lgs. 165/2001 dispone che**

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

➤ **il CCNL Funzioni Locali prevede che**

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001.

Con deliberazione n. 71/2023/PRSE, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha sottolineato come sia fondamentale il ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura relativa alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dagli stessi sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri.

➤ l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a)

prevede che alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.

La giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale della certificazione da parte dell'organo di revisione

In particolare, è stato precisato che “La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione” (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016; Sez. Liguria, n. 20/2021).

il citato punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile «eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione» (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020).

➤ Art 40, comma 3-sexies

«A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1»;

**SCHEDA UNIFICATA EX ART. 40 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. N.165/2001: "SPECIFICHE
INFORMAZIONI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"**

REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - anno 2023

MACROCATEGORIA: PERSONALE NON DIRIGENTE

GEN

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA
DELLA C.I.

In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costituzione del fondo che del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

24/11/2023

0

IL VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO



DETERMINA AVENTE AD OGGETTO LA COSTITUZIONE
DEL FONDO



LE DISPOSIZIONI DEI CONTRATTI COLLETTIVI
NAZIONALI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI



- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Evidenziando la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

L'ORGANO DI REVISIONE



presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Premesso

- Che in data il Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso copia della propria determinazione n..... del e relativi allegati avente ad oggetto: “Personale non dirigente: costituzione risorse decentrate anno”;
- Che il citato Responsabile con nota prot. n. del, trasmessa a mezzo PEC , ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;

Visti:

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

IL CCNL recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

IL CCNL dispone che:

“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è **adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018**, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019;

Art. 33

Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n..... del a firma del Dirigente del servizio del personale;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno è stata prevista nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno è stata formulata nel rispetto della vigente normativa e dei vincoli di bilancio per l'esercizio, nel limite dell'importo complessivo di euro

CERTIFICAZIONE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
DECENTRATA PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA

esaminato la documentazione pervenuta:

- 
- relazione illustrativa e tecnico – finanziaria personale non dirigente anno.....;
 - ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo periodo.....;
 - bozza proposta di delibera di Giunta

Considerato:

- la certificazione sulla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Personale Dipendente Anno....., rilasciata con proprio verbale n. del; (oppure sopra citata, se rilasciata contestualmente)
- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

L'ORGANO DI REVISIONE



presenta

l'allegata certificazione sulla Contrattazione integrativa decentrata personale dipendente non dirigente - Relazione Illustrativa e Tecnico finanziaria - che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale

Preso atto che:

- in data il Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso copia della relazione illustrativa, tecnico-finanziaria e ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo;
- il citato Responsabile con nota prot. n..... del, trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto specifico parere all'Organo di Revisione;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Personale n. del è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate Personale Dipendente Anno

Premesso che:

-l'Organo di revisione con proprio verbale n... del ha rilasciato la certificazione sulla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate Personale Dipendente Anno; (se rilasciata autonomamente)

-l'art. 40 bis, comma 1 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165, come previsto dal CCNL per i dipendenti del comparto funzioni locali, dispone che: “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...”;

-l'art. 40, comma 3 – sexies, del suddetto decreto nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40/bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

- in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificati dall'Organo di controllo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Effettuate le dovute verifiche

Certifica

La relazione illustrativa e tecnico finanziaria, relativa all'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del Comune di,

con particolare riferimento alla:

- compatibilità dei costi sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno, per il personale non dirigente, con i vincoli di bilancio;
- rispetto dei vincoli derivanti dai contratti nazionali di lavoro;

Ringraziando

per

l'attenzione

.....vi auguro buon lavoro